



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

Nago-Torbole, 3 maggio 2021

Prot. n. 6280

**AVVISO DI GARA
MEDIANTE ASTA PUBBLICA
PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AZIENDA
PUBBLICO ESERCIZIO (BAR-RISTORANTE) ALL'INSEGNA
“SPIAGGIA ALLE FOCI DEL SARCA”
IN TORBOLE - LOCALITA' FOGLI DEL SARCA**

IL RESPONSABILE INCARICATO

rende noto

che il giorno 19 maggio 2021 alle ore 14.00 nella sede municipale in Torbole – Parco della Pavese 1, in esecuzione della determinazione n. 152 di data 03.05.2021 si terrà un pubblico incanto ai sensi dell'art. 19 della L.p. 19/07/1990 n. 23, per la concessione in uso dell'azienda commerciale costituita dal pubblico esercizio (bar-ristorante) all'insegna "Spiaggia alle Foci del Sarca" in Torbole, contraddistinto dalla p.ed 1229 e da parte delle pp.ff. 1007/22 in C.C. Nago-Torbole oltre a parte della p.f. 1077/44 in C.C. Nago-Torbole.

L'asta si svolge in osservanza della L.p. 19 Luglio 1990 n. 23 e s.m. *“Legge sui contratti e sui beni provinciali”* e della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012.”* e per quanto ivi non previsto, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”*

Le condizioni dell'affidamento sono contenute nello schema di disciplinare, con annessi allegati, approvato con deliberazione giuntale n. 38 di data 29.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, visibile sul sito web istituzionale www.comunenagotorbole.tn.it alla sezione *“Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”*.

Il prezzo a base d'asta è determinato, in ottemperanza all'atto di indirizzo giuntale n. 38 di data 29.04.2021 in ragione del canone annuo di **€ 58.500,00.= (cinquantottomilacinquecentovirgolazero)** + IVA ai sensi di legge corrispondente all'annualità di canone dovuto per il 2021, salva la rideterminazione stabilita dall'art. 7 del disciplinare. Per gli anni successivi il canone verrà indicizzato come previsto dallo stesso art. 7.

Si richiamano le condizioni del disciplinare per quanto riguarda l'applicazione del canone nel corso dell'anno 2021.

1. OGGETTO DELL'ASTA

La gara ha per oggetto l'individuazione del soggetto cui concedere in uso, l'azienda commerciale costituita dall'attività di pubblico esercizio con attività di bar-ristorante tipologia A) sottotipologia pasti tradizionali, e tipologia B - sottotipologia bevande alcoliche e analcoliche, nonché la disponibilità degli arredi e delle attrezzature di proprietà comunale, come meglio indicate nell'inventario allegato al disciplinare, l'uso esclusivo di parte della p.f. 1007/22 in C.C. Nago-Torbole, la gestione e manutenzione dell'area ad uso pubblico contraddistinta da parte della p.f. 1007/22 e parte della p.f. 1007/44 in C.C. Nago-Torbole nonché la concessione di n. 3 parcheggi pertinenziali come descritto nel disciplinare allegato (ALLEGATO 1) e nella planimetria allegata (ALLEGATO 1A).

Il Comune si riserva la possibilità di rimodulare, ridurre o sospendere il canone di concessione qualora la situazione epidemiologica da COVID-19, imponga la chiusura delle attività e comunque in ottemperanza a quanto stabilito da disposizioni normative nazionali e provinciali.

La seduta pubblica sarà tenuta presso il Municipio in Parco della Pavese 1- Sala Consiglio, nel rispetto dei protocolli anti COVID 19.

Qualora la situazione epidemiologica non lo consenta, la stessa seduta potrà essere visibile in videoconferenza tramite una diretta streaming collegandosi ad un link il cui indirizzo sarà comunicato tempestivamente tramite avviso sul sito web comunale.

Eventuali modificazioni a quanto sopra (compreso lo spostamento della seduta pubblica) saranno comunicate tempestivamente mediante messaggio sul sito internet dell'Amministrazione: www.comune.nago-torbole.tn.it.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla procedura le Imprese che alla data di pubblicazione del presente bando risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico ambito della somministrazione di alimenti e bevande come risultante dall'oggetto sociale.
- b) Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50.
- c) Possesso da parte del titolare dell'impresa individuale, o del legale rappresentante, institutore (delegato con procura institutoria), preposto, dei requisiti morali:
 - l'esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dall' 11 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.
 - l'esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;
 - l'inesistenza nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del d.lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del medesimo d.lgs. 159/2011.
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 26.03.2010 n. 59;
- d) possesso da parte del titolare dell'impresa individuale, o del legale rappresentante, institutore (delegato con procura institutoria), preposto, di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 71, 6° comma, del D.Lgs 26.03.2010, n. 59 ;

In caso di Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm., la dichiarazione di cui al punto b) deve essere integrata con la dichiarazione di seguito indicata:

- A) di aver depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, a norma dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss..mm., e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____ con autorizzazione n____ di data _____ e per tale motivo dichiara non partecipare alla presente gara quale mandataria di un raggruppamento di imprese.

Alla suddetta dichiarazione, devono essere allegati i documenti di cui ai successivi punti da B.1 a B.4. Nel caso in cui l'Impresa non fosse in grado di produrre la documentazione prevista, la stessa potrà essere

ammessa alla gara. In tal caso la produzione della documentazione deve avvenire nel termine fissato dall'Amministrazione pena l'annullamento della disposta aggiudicazione.

(Oppure)

B) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm., giusto decreto del Tribunale di _____ di data _____ n. _____. Per tale motivo dichiara di partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati i seguenti documenti :

- B.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- B.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria mette a disposizione per tutta la durata dell'affitto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento del contratto e può subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione al contratto;
- B.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico in qualità di impresa ausiliaria :
 - 1) attesta l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento del contratto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso che questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione del contratto;
 - 3) attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziata;
- B4 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso in caso di fallimento.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Tale divieto opera a pena di esclusione.

Non e' consentito nell'ambito della presente gara l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal D.lgs. 50/2016.

Si avvisa che non possono partecipare alla gara coloro che hanno in corso altro contratto di concessione afferente a compendi immobiliari di proprietà comunale la cui gestione integri attività commerciale o di affitto di azienda (con licenza di pubblico esercizio) stipulati con il Comune di Nago-Torbole, tranne quelli in scadenza nel periodo di pubblicazione del bando; il divieto vale anche per le Dritte collegate a coloro che hanno in essere i predetti contratti.

La Ditta è a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 24 della l.p. 19/07/1990 n. 23, ogni concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e quindi presentare le dichiarazioni sostitutive come da fac simili allegati. L'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione dell'asta, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lettera b) e c) del D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione lavoro e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (salvo che partecipino in

proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza a questo divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

La Ditta dichiara di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.Lgs. 165/2001 e s.m., ossia che nei tre anni precedenti alla data dell'avviso di asta non ha concluso contratti o conferito incarichi a soggetti già dipendenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni laddove l'impresa sia stata destinataria dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le Imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

3. PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione e fino al 15 novembre 2029 (15.11.2029).

L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione telematica al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nago-Torbole della prescritta segnalazione certificata di subingresso nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, come previsto dalla L.P. 14.07.2000 n. 9.

Non operando il Comune quale "Impresa Alimentare", spetterà al concorrente risultato aggiudicatario provvedere alla voltura del titolo abilitante nonché alla comunicazione dell'avvio dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'asta pubblica sarà tenuta con il metodo previsto dall'art. 19 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e dell'art. 10 del regolamento di attuazione – D.P.G.P. 22/05/1991 n. 10/40-Leg, (aggiudicazione del contratto in favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta, in aumento sul prezzo base) con il criterio di cui all'art. 73, lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Non saranno accettate offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto all'importo sopra detto. Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Al termine della procedura sarà dichiarata l'aggiudicazione in capo al miglior offerente. Successivamente si provvederà alla verifica e dei controlli sulla veridicità dei requisiti prescritti e dell'ottenimento da parte dell'Amministrazione dei documenti richiesti come meglio specificato al paragrafo **"VERIFICA DEI REQUISITI"**.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al migliore offerente. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliono migliorare l'offerta, si procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicazione (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg).

5. DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Nago-Torbole entro le **ore 12.00 del giorno 19 maggio 2021** a pena di esclusione per inosservanza del termine, un piego sigillato sul quale, all'esterno, oltre all'indirizzo del mittente, dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

"Asta pubblica del giorno 19.05.2021 ad ore 14.00 per la concessione in uso dell'azienda all'insegna "SPIAGGIA ALLE FOCI DEL SARCA"

Il piego dovrà essere recapitato nei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Nago-Torbole, Parco della Pavese 1 (PREVIO APPUNTAMENTO AL NUMERO 0464/549523-0464/549526).

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Ditta offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Nago-Torbole diversi dall'Ufficio protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammesse alla gara le Imprese i cui plichi pervengono all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Si precisa che secondo quanto disposto con determinazione dell'AVCP n. 4 dd. 10.10.2012 costituisce causa di esclusione:

- 1 la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta
2. la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e /o la manomissione.

Non sono prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengono all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Nel plico esterno dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente la Ditta, in qualità di legale rappresentante o procuratore della medesima. Tale soggetto dovrà risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del successivo punto 4) ovvero risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.

1) **L'OFFERTA ECONOMICA**, relativa al canone annuo che il concorrente intende versare all'Amministrazione per la concessione in oggetto, deve essere presentata secondo le seguenti modalità.

- l'offerta economica deve essere resa in carta legale o resa legale e recare l'indicazione del numero di codice fiscale e di partita IVA della Ditta offerente;
- la Ditta deve indicare l'entità del **RIALZO PERCENTUALE** sul canone annuo di concessione posto a base di gara e pari ad € 58.500,00= (cinquantottomilacinquecento-virgolazero), oneri fiscali esclusi. La Ditta deve quindi indicare la predetta percentuale di rialzo espressa in cifre e in lettere con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione stessa.

La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara.

N.B.: In allegato (ALLEGATO 2) al presente avviso è disponibile un fac-simile di offerta che può essere utilizzato per la presentazione dell'offerta medesima.

L'offerta dovrà essere inserita senza alcun altro documento in apposito plico sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della Ditta o da un suo procuratore.

Sull'esterno del plico contenente l'offerta dovrà essere apposta la denominazione o ragione sociale della Ditta offerente.

2) **CAUZIONE PROVVISORIA** a copertura della mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario, nell'ammontare di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 pari al 2% dell'importo dell'intero contratto a base di gara e quindi pari ad **€ 10.530,00** (diecimilacinquecentotrenta/00) da costituire alternativamente mediante:

- versamento da effettuarsi attraverso bonifico bancario presso la Tesoreria comunale – Cassa Centrale Banca - sede di Trento - IBAN **IT56S0359901800000000111416** indicando la seguente causale **"Cauzione provvisoria a corredo dell'offerta per la concessione in uso dell'azienda all'insegna "Spiaggia Alle Foci del Sarca" in loc. Foci del Sarca a Torbole.** In questo caso occorre allegare l'attestazione dell'avvenuto bonifico.
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, contenente, **a pena di esclusione**, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Non è ammessa la costituzione di cauzione provvisoria in modo diverso da quanto sopra indicato.

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà ad esso svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva al vincitore. All'aggiudicatario lo svincolo della cauzione provvisoria avviene solo al momento della stipula del contratto.

- 3) Lo **SCHEMA DI DISCIPLINARE** (ALLEGATO 1), con relativi allegati (ALLEGATI 1 A – 1B – 1C e 1D), sottoscritti tutti per accettazione anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in ogni pagina, dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare validamente la Ditta.
- 4) La **DICHIARAZIONE** (in carta libera ALLEGATO 3) in conformità al disposto di cui all'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e dall'art. 495 del C.P., con sottoscrizione non autenticata se la stessa viene apposta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della documentazione ovvero accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, **attestante**:
- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la specifica categoria della somministrazione di alimenti e bevande come risultante dall'oggetto sociale;
 - b) l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50.
 - c) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le condizioni dello schema di contratto e dell'annessa dotazione inventariale, nonché di aver preso conoscenza delle planimetrie di progetto, delle attrezzature e degli arredi tutti specificati negli allegati al disciplinare di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che sarà per fare;
 - d) il possesso dei requisiti morali e professionali necessari al trasferimento in gestione del pubblico esercizio come indicati al punto 2 del presente avviso.
 - e) di essere a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso Comune o in Comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un rappresentante;
 - f) di non avere in corso altro contratto di concessione o affitto di azienda (con licenza di pubblico esercizio) stipulato con il Comune di Nago-Torbole o di averlo in corso di scadenza nel periodo di pubblicazione del bando;

LA DITTA DOVRÀ CORREDARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'IMPEGNO SCRITTO DI UN FIDEIUSSORE A RILASCIARE, A RICHIESTA DEL CONCORRENTE E QUALORA QUESTI RISULTI

AGGIUDICATARIO, LA GARANZIA FIDEISSLORIA DEFINITIVA. IL VALORE DA INDICARE IN QUESTO IMPEGNO E' PARI AD € 215.000,00 (PARI A TRE ANNUALITA' DEL CANONE POSTO A BASE D'ASTA COMPRENSIVO DI IVA). VENGONO FATTI SALVI GLI IMPEGNI IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO DI PRODURRE, PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO, LA CAUZIONE DEFINITIVA CON LE MODALITA' E PER GLI IMPORTI (N. 3 ANNUALITA' COME DA CANONE OFFERTO COMPRENSIVO DELL'IVA) STABILITI DAL DISCIPLINARE STESSO ALLEGATO IN SCHEMA AL PRESENTE AVVISO COME PRECISAMENTE INDICATO AL PUNTO 8.) CHE SEGUE.

- 5) L'eventuale **DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO** (ALLEGATO 3B) in conformità al disposto di cui all'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e dall'art. 495 del C.P., con sottoscrizione non autenticata se la stessa viene apposta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della documentazione ovvero accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, attestante i requisiti morali e professionali richiesti dalla gara.
- 6) L'eventuale **DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE** (ALLEGATO 3C) in conformità al disposto di cui all'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e dall'art. 495 del C.P., con sottoscrizione non autenticata se la stessa viene apposta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della documentazione ovvero accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali e il rispetto delle ulteriori obblighi previsti dalla normativa.
- 7) L'eventuale **DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 3 DEL DPR 252/1998** (ALLEGATO 3A) in conformità al disposto di cui all'art. 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e dall'art. 495 del C.P., con sottoscrizione non autenticata se la stessa viene apposta in presenza del funzionario addetto alla ricezione della documentazione ovvero accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali.

Ai sensi dell'articolo 23 della LP 2/2016 e del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto a mezzo PEC all'operatore economico nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena esclusione dall'asta pubblica la presentazione integrazione e la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara.
- incompletezza, refusi materiali nella domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti tali da non consentire di accettare con esito positivo il possesso dei requisiti o l'assolvimento di quanto richiesto dal bando.
- in caso di irregolarità e incompletezza relativamente alle dichiarazioni dei requisiti in capo al consorzio o alle ditte consorziate per le quali partecipa.
- irregolarità, mancata sottoscrizione, incompletezza delle dichiarazioni richieste alle ditte in concordato preventivo con continuità aziendale;

N.B.: In allegato (ALLEGATO 3) al presente avviso è disponibile un fac-simile di dichiarazione di cui al presente punto che dovrà essere utilizzato per la presentazione della medesima.

Al fine di evitare omissioni od errori si consiglia vivamente l'utilizzo dei modelli allegati al presente bando sub 2), 3), 3A), 3B), 3C) per la presentazione rispettivamente dell'offerta e delle relative dichiarazioni e di cui ai precedenti punti 4, 5, 6 e 7.

Il presente avviso, completo di tutti gli allegati è pubblicato in versione integrale sul sito web istituzionale del Comune (www.comune.nago-torbole.tn.it) alla sezione *Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti*, per estratto su un quotidiano locale e all'albo pretorio informatico del Comune.

Essendo l'accesso a tutti i documenti di gara libero e incondizionato, non verranno prese in considerazione richieste di invio dei documenti di gara.

6. CHIARIMENTI E SOPRALLUOGO

I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara all'ufficio Lavori Pubblici e Servizi tramite pec all'indirizzo comunenagotorbole@pec.it.

I quesiti inviati da soggetto abilitato a rappresentare la Ditta concorrente dovranno essere inviati esclusivamente per iscritto e in lingua italiana entro e non oltre il giorno 14.05.2021.

Il Comune pubblicherà sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo www.comune.nago-torbole.tn.it alla sezione Amministrazione trasparente sub sezione "Bandi di gara e contratti" i chiarimenti necessari o informazioni sostanziali che siano ritenuti di portata e interesse generali.

Tali chiarimenti verranno pubblicati almeno due giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Il sopralluogo non è obbligatorio per la partecipazione alla gara. Nel caso il concorrente ritenesse di doverlo effettuare per una più approfondita valutazione dell'offerta, sarà possibile prenotare un appuntamento. Al sopralluogo dovrà partecipare persona legittimata a rappresentare giuridicamente la Ditta.

7. PROCEDURA DI GARA

La gara sarà espletata con il seguente procedimento: l'Autorità che presiede la gara con l'assistenza dell'Ufficiale rogante e dei Testimoni, in seduta aperta al pubblico, constata la regolarità della pubblicazione dell'avviso d'asta, verifica se i soggetti collegati (o presenti) siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, provvede all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione, all'apertura ed alla verifica delle offerte, alla lettura dell'offerta presentata da ciascun concorrente e forma, sulla base del criterio della maggior percentuale di rialzo offerta, la graduatoria dei concorrenti e all'aggiudicazione della concessione al soggetto che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, la Commissione di gara può comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa di mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione richiesta, inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della medesima qualora facciano venir meno il serio e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta ed in ogni caso di violazione dei medesimi principi.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio tutta l'ulteriore documentazione necessaria e procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione dichiarati.

Per le Ditte straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm..

Qualora dalla verifica della documentazione di cui al presente paragrafo l'Amministrazione rilevi l'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria ed all'esclusione dell'aggiudicatario dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 80, comma 5 e 12 del D.lgs 50/2016 impregiudicate eventuali responsabilità di ordine penale a carico del dichiarante ai sensi del D.P.R 445/2000.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di procedere ad aggiudicare al secondo classificato ovvero ai successivi, secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

A seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e della inesistenza di cause di esclusione, il Comune provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria ed a tutti i candidati che abbiano presentato un'offerta ammessa alla gara.

La Ditta aggiudicataria, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione, pena l'escusione della cauzione provvisoria, deve:

1. presentare **cauzione definitiva** mediante atto di fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un ammontare corrispondente al canone offerto comprensivo di I.V.A per tre annualità, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal disciplinare, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere per fatto del affittuario a causa di inadempimento o cattiva conduzione dei beni comunali. La garanzia dovrà comprendere anche il rispetto degli oneri assunti dal concessionario per quanto concerne eventuali strutture precarie posizionate sull'area concessa e stabiliti da separata convenzione ai sensi dell'art. 7 bis del Regolamento edilizio comunale.

L'atto di fideiussione dovrà contenere la dichiarazione dell'Ente fidejubente di rinuncia al beneficio della preventiva escusione ed impegno al versamento dell'importo a semplice richiesta dell'amministrazione comunale; dall'atto di fideiussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata del contratto) che l'eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione comunale garantita. In caso di raggruppamento temporaneo la cauzione definitiva è richiesta alla sola impresa capogruppo in nome e per conto dei soggetti mandanti. La cauzione deve contenere espresso riferimento a tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo;

2. presentare le polizze assicurative di cui all'art. 16 del disciplinare vincolate con l'obbligo di comunicazione, da parte della Compagnia al Comune, del mancato pagamento del premio;

3. effettuare il versamento delle spese contrattuali (diritti di segreteria, spese di registrazione, di bollo, ecc.) come comunicate dall'Amministrazione per la stipula del contratto;

Le società per azioni, in accomitita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi, prima della stipulazione del contratto, devono presentare le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, relativo alla composizione societaria.

9. CONTRATTO

Il contratto è stipulato in forma di scrittura privata autenticata e con spese a carico dell'affittuario a seguito dell'aggiudicazione definitiva e conterrà le clausole ritenute essenziali di cui al presente avviso ed all'offerta economica della Ditta.

Il termine per la stipulazione del contratto verrà fissato dall'Amministrazione comunale previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione di cui al punto 8 che precede.

La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario sarà svincolata contestualmente alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario stesso.

Nelle more della stipula del contratto ma ad aggiudicazione perfezionata e previa presentazione della documentazione a comprova della costituzione della cauzione definitiva e delle copie delle polizze assicurative previste, il Comune potrà procedere alla consegna anticipata del bene. Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

Ad avvenuta stipulazione del contratto, o nelle more della stipula qualora si proceda alla consegna anticipata del bene, l'aggiudicatario dovrà provvedere:

- alla presentazione telematica al SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Nago-Torbole della prescritta segnalazione certificata di subingresso nell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico.

- ottenere tutte le autorizzazioni e/o titoli abilitativi amministrativi e/o sanitari necessari per lo svolgimento dell'attività.
- volturnale i contratti relativi alle utenze (a titolo esemplificativo, energia elettrica, gas naturale, tassa sui rifiuti etc.) presso gli enti preposti.

La mancata presa in consegna della struttura con relativa apertura al pubblico e stipula contrattuale entro i termini stabiliti dal presente bando per cause inerenti l'aggiudicatario, essendo tale termine ritenuto essenziale nell'interesse dell'Ente, comporterà la pronuncia di decadenza dall'affidamento, l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo ed impregiudicato il risarcimento di ulteriori danni. In tale caso l'Amministrazione si riserva di affidare l'azienda al concorrente che segue in graduatoria.

10. SUBCONTRATTO

Ai sensi dell'art. 5 dello schema di contratto è espressamente vietato il sub- affitto, pena la decadenza del contratto stesso. Sono ammesse le modalità di conduzione dell'esercizio previste dalla legge.

11. INFORMATIVA

Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dai Servizi Tecnico-Gestionali, Ufficio Lavori Pubblici e Servizi nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione ad altri Enti pubblici o Soggetti di diritto privato in controllo pubblico, al fine di adempiere a previsioni di legge o regolamento.

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso i Servizi Tecnico-Gestionali – Ufficio Lavori Pubblici e Servizi.

Si comunicano le seguenti indicazioni:

- Amministrazione competente: Comune di Nago-Torbole.
- Oggetto del procedimento: asta pubblica per la concessione in uso dell'azienda all'insegna "Spiaggia alle Foci del Sarca" in loc. Foci del Sarca a Torbole
- Struttura competente: Servizi Tecnico Gestionali – Ufficio Lavori Pubblici.
- Titolare del Trattamento: Comune di Nago-Torbole.
- Responsabile del trattamento: il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici e Servizi.
- Responsabile del procedimento Cristina Conti dalle ore 9.00 alle 12.30 - telefono 0464 549500- mail comunenagotorbole@pec.it;

12. NORME DI RIFERIMENTO

Sono applicabili al presente appalto tutte le norme previste dalla L.p. 19 Luglio 1990 n. 23 e s.m, "Legge sui contratti e sui beni provinciali" e della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 ." e per quanto ivi non previsto, dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." nonché le norme stabilite dalla L.P. 14/07/2000 n. 9 e dalla relativa normativa di settore.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il mancato rispetto delle modalità previste nel presente invito per la presentazione dell'offerta potrà comportare l'esclusione dalla gara, qualora costituisca violazione del principio di imparzialità, fermi restando i casi in cui sia stata già espressamente prevista l'esclusione.

Si precisa che l'offerente rimane impegnato con la presentazione dell'offerta, per un periodo di giorni 180, trascorsi i quali potrà svincolarsi dall'impegno.

Il Responsabile del procedimento
Cristina Conti
(firmato digitalmente)

Allegati:

- nota esplicativa normativa
- Allegato 1: schema di disciplinare con planimetrie (1A – 1B - 1D) ed inventario arredi (1C);
- Allegato 2: fac-simile offerta;
- Allegato 3: fac-simile dichiarazione sostitutiva.
- Allegati 3A - dichiarazione altri soggetti
- Allegati 3B - dichiarazione preposto
- Allegati 3C - dichiarazione rappresentante

ALLEGATO
“NOTA ESPLICATIVA NORMATIVA”

R.D. 18/06/1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 8

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

R.D. 18/06/1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopravvengono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

R.D. 18/06/1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

R.D. 18/06/1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 93

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

R.D. 18/06/1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 131

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere conceded a chi è incapace di obbligarsi.

D.Lgs. 26/03/2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L.P. 14/07/2000, n. 9

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale.

Art. 5

Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3 e per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 14. Per la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri si applica l'articolo 9.

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decaduta di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cattivo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cattivi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decaduta delle attestazioni a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti

ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

D.Lgs. 06/09/2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Art. 85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.